

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____



CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV SPA


ASSEMBLEA STRAORDINARIA

28 NOVEMBRE 2014 - 2 DICEMBRE 2014

– PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO SOCIALE

Si comunica che a seguito della richiesta pervenuta dagli Azionisti della Concessioni Autostradali Venete – CAV SPA: Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. di convocare un'assemblea straordinaria per apportare alcune modifiche dello statuto in relazione alla durata ed alla composizione dell'Organo Amministrativo si pone all'attenzione per la disamina ed approvazione le sottoriportate modifiche all'articolo 15 dello statuto sociale vigente:

<p>estratto STATUTO " Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. "</p>	<p>PROPOSTA MODIFICA articolo 15 STATUTO " Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. "</p>
<p>Art.15 Consiglio di Amministrazione</p> <p>15.1 La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri la cui composizione è regolata ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Del Consiglio di Amministrazione un componente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387, primo comma, del Codice Civile, ai sensi dei quali il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia.</p>	<p>Art.15 Consiglio di Amministrazione</p> <p>15.1 La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto <i>da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri</i> la cui composizione è regolata ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Del Consiglio di Amministrazione un componente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387, primo comma, del Codice Civile, ai sensi dei quali il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia.</p>
<p>Tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono aver acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere</p>	<p>Tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono aver acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere</p>



analoghe a quelle della Società. Non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza:

1) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento:

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria:

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2) Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica,

analoghe a quelle della Società. Non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza:

1) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento:

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria:

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2) Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica,



nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

5) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Gli Amministratori nominati durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.

Agli Amministratori spetta un compenso da determinarsi in conformità a quanto previsto in materia dalla legislazione, che sarà vigente al momento della definizione di detto compenso, per gli amministratori delle Società a capitale integralmente pubblico. Tale compenso, verrà determinato dall'Assemblea dei Soci e, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea

nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

5) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Gli Amministratori nominati restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.

Agli Amministratori spetta un compenso da determinarsi in conformità a quanto previsto in materia dalla legislazione, che sarà vigente al momento della definizione di detto compenso, per gli amministratori delle Società a capitale integralmente pubblico. Tale compenso, verrà determinato dall'Assemblea dei Soci e, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea

ALLA DGR N. _____

A _____

del _____



stessa.

Gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

15.2 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 15.1.

stessa.

Gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

15.2 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 15.1.